

CENTENARIO

Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso della Stazione di Portacomaro 1899 – 1999

di Carlo Borgna

stampato con il contributo del Centro per lo Studio e la Documentazione delle S.O.M.S. di Castellazzo Bormida

Cronistoria della Società Operaia della Stazione di Portacomaro

E' stato in Piemonte che ebbe inizio l'associazionismo sfociato poi nelle Società di Mutuo Soccorso. Siamo nel 1853 e proprio ad Asti si svolge il primo Congresso Nazionale delle Società di Mutuo Soccorso. In tale congresso si trattarono i temi dell'istruzione, della necessità delle casse di pensione e del sostentamento degli inabili al lavoro. Furono così le Società di Mutuo Soccorso che rappresentarono la prima forma di organizzazione che interessasse i lavoratori.

Le prime Società di Mutuo Soccorso operanti in Asti, furono la Società Patriottica degli operai, fondata nel 1849 e la Fratellanza fondata nel 1851, in esse affluivano tutti i lavoratori di qualsiasi mestiere svolto.

Negli anni a seguire sorsero poi alcune Società di Mutuo Soccorso sulla base del mestiere svolto.

Sorsero così le Società di Mutuo Soccorso dei lavoratori sarti, quella dei falegnami, quella dei brentatori, ecc.

Nelle zone periferiche della città e nelle campagne con sviluppi notevolmente differenti da località a località ci fu un'importazione di questo modello associativo e nacquero così dei sodalizi denominati Società Operaie Agricole e quindi anche nella nostra località in continuo sviluppo dopo la costruzione della strada ferrata, si è sentito il bisogno di questo associazionismo tra lavoratori, siano essi stati artigiani o contadini.

Nacque così nel 1899 la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso della Stazione di Portacomaro, che oltre ad avere lo scopo del mutuo soccorso aveva anche quello educativo e istruttivo, in quanto a quei tempi l'analfabetismo era molto diffuso, così si organizzavano corsi serali di scrittura e lettura. Non meno importanza aveva il fatto che l'associazionismo permetteva l'acquisto collettivo dei generi alimentari di prima necessità, nonché dei prodotti utili per l'agricoltura, come sementi e concimi, con notevole risparmio. Nel centesimo anniversario della fondazione della nostra Società Operaia Agricola penso sia doveroso ricordare i nomi dei fondatori e trascriverne lo statuto originale.

SOCI FONDATORI

Balbo Domenico
Bassi Giusto
Bassi Giacomo
Bologna Luigi
Barbero Angelo
Binello Lorenzo
Bocca Comm.Avv. Giuseppe
Cerrato Carlo
Conti Vincenzo
Diana Alfredo
Fasano Giuseppe
Gamba Angelo
Graziano Francesco
Gai Battista
Levetto Michele
Marello Luigi
Miroglio Giuseppe
Milano Pietro

Marello Antonio
Mortera Angelo
Milano Giuseppe
Maccagno Domenico
Merlone Clemente
Negro Emanuele
Pavese Giovanni
Pozzolo Paolo
Riccio Giovanni
Raviona Secondo
Ricossa Vincenzo
Ricossa Lorenzo
Sardo Carlo
Sapello Giuseppe
Traversa Alessandro
Valpreda Giuseppe
Valpreda Luigi
Valpreda Pasquale

STATUTO

NATURA, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1.- *E' costituita nelle vicinanze della Stazione di Portacomaro una Società di Mutuo Soccorso col titolo. Società Operaia Agricola della Stazione di Portacomaro. Essa accoglie nel suo seno tutti coloro, a qualunque comune appartengano, che intendono cooperare al bene economico e morale degli agricoltori non solo, ma anche di ogni altro operaio.*

Art. 2.- *Scopo della Società è il mutuo soccorso e la cooperazione per tutto quanto riflette l'interesse materiale dei soci, la quale potrà esplicarsi, come verrà stabilito, sia col rendere la Società partecipe dei benefici del Consorzio Agrario di Asti, sia con l'acquistare direttamente merci e derrate da distribuirsi al prezzo di costo ai soci.*

Art. 3.- *Per evitare gli urti delle opinioni politiche dei soci che recherebbero danno al buon andamento della Società, non potrà mai la Società stessa assumere carattere politico, o deliberare su questioni politiche ed estranee allo scopo sociale.*

Art. 4.- *La durata della Società è illimitata e non potrà essere sciolta se non mediante la domanda in iscritto di un terzo dei soci, ed il voto favorevole di due terzi dei soci effettivi iscritti, convocati in apposita adunanza.*

Art. 5.- *Nei locali della società, durante la stagione invernale e nei giorni festivi potranno i soci intervenire sia di giorno, che di notte fino alle ore 23, per divertirsi in feste autorizzate dall'Amministrazione, od in giuochi permessi, e per leggere giornali, e potranno pure consumare bibite. Ma sarà sempre vietato giocare a giuochi proibiti, o denari, come pure ogni socio, ad eccezione dell'occasione delle feste da ballo, non potrà condurre seco nei locali sociali, che la propria moglie, o la propria figlia, o la propria sorella.*

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 6 - *Per essere ammesso socio effettivo ogni individuo dovrà inoltrare domanda al Consiglio d'Amministrazione, oppure essere proposto da un socio del Consiglio stesso.*

Art. 7-*Il nome ed il cognome del socio proposto sarà scritto sopra apposita tabella da affiggersi nella sala della Società, e rimarrà pubblicato per otto giorni consecutivi, trascorso il qual tempo il Consiglio di Amministrazione in seduta segreta delibererà se si debba o non il socio proposto ammettere.*

Art. 8- *Per essere socio bisogna aver compiuto l'età di anni 15 e non oltrepassare l'età di anni 65. Quanto ai soci minori degli anni 21 è necessario il consenso di chi ne ha la patria podestà, il quale assumerà pure la responsabilità del pagamento delle quote mensili.*

Art. 9- *Il contributo d'ingresso è stabilito di anno in anno dall'Amministrazione.*

Art. 10- *Ogni socio effettivo dovrà pagare una quota mensile rapportata alle necessità sociali e da fissarsi dall'Amministrazione.*

Art. 11-*Il socio in mora nel pagamento della quota mensile verrà dal segretario della Società invitato al pagamento dopo il primo mese. Se nel mese successivo a quello dell'avviso non avrà ottemperato al pagamento, gli sarà spedito avviso del Presidente. Se trascorsi tre mesi non avrà pagato tutte le quote arretrate sarà cancellato dai ruoli della Società e cesserà di farne parte.*

Art. 12- *Quando il socio si trova ricoverato in un pubblico stabilimento, ovvero facesse parte dell'esercito sotto le armi, non sarà tenuto a pagare alcuna quota per tutto il tempo che rimarrà in tale condizione e nemmeno avrà diritto a sussidio.*

Art. 13-*Quando il socio venga condannato alla pena della reclusione per oltre un mese per furto, truffa o falso, oppure per lesioni o minacce in danno di altro socio, od abbia tenuto un contegno riprovevole verso la Società, o recato danno alla medesima in qualsiasi modo, o siasi reso incompatibile alla maggioranza dei soci, verrà senz'altro escluso dalla Società. Per tale esclusione occorre la proposta documentata di almeno due soci, presentata al Consiglio d'Amministrazione ed approvata da esso a schede segrete.*

Art. 14- *A far parte della Società si potranno eleggere soci onorari, purché abbiano dimostrato o dimostrino interessamento verso la classe operaia, o si siano resi benemeriti per benefizi fatti alla Società, o per virtù cittadina. I soci onorari sono letti a maggioranza di voti in adunanza generale su proposta della Presidenza.*

Art. 15- *La bandiera della Società accompagnerà la salma dei soci defunti dietro semplice denuncia di persona della famiglia del socio defunto o di altro socio, ma dovrà sempre avere per scorta d'onore almeno un membro del consiglio d'Amministrazione e due altri soci. Dietro autorizzazione del Consiglio di Direzione la bandiera con una rappresentanza dei soci potrà intervenire a feste sociali date da altre Società Operaie di Mutuo Soccorso.*

Art. 16-*Il socio che cessasse per qualsiasi ragione d'appartenere alla Società non avrà diritto ad indennità o rimborso di sorta ne parteciperà per qualsiasi motivo al fondo sociale. In caso di scioglimento della Società i fondi sociali saranno ripartiti fra soci non morosi esistenti al momento dello scioglimento, in proporzione alle quote sociali versate da ogni socio.*

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 17- *La Società è rappresentata da un Consiglio d'Amministrazione composto di un Presidente, un Vice Presidente, un Direttore, due Vice Direttori, quattro Consiglieri, un Tesoriere ed un Segretario.*

Art. 18.- *La nomina del Consiglio d'Amministrazione si farà in adunanza generale nella seconda metà di novembre fra i soci effettivi. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica un anno. L'opera dei membri del Consiglio d'Amministrazione dovrà sempre essere gratuita e solamente onorifica.*

Art. 19.- *Il Presidente rappresenta la Società in tutti gli atti della vita civile, fissa le adunanze della Società e del Consiglio d'Amministrazione, presiede le adunanze e dà provvedimenti d'urgenza, che sarà del caso riferendone subito per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione. In mancanza del Presidente fungerà il Vice Presidente.*

Art. 20.- *Il Direttore avrà più specialmente la tutela dell'andamento della Società, vigilerà che non vi siano soci morosi, che le quote siano pagate, e che nessun socio venga meno ai suoi doveri. Esso è coadiuvato dai Vice Direttori che in caso di mancanza di lui lo sostituiranno, e dai Consiglieri.*

Art. 21.- *Le spese sociali saranno votate dal Consiglio d'Amministrazione, se si tratta solo di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; se invece si tratta di spese nuove, non dipendenti dall'Azienda sociale, dovranno essere votate dall'assemblea. Tutte le spese dovranno essere fatte dietro regolare deliberazione, e rilascio di mandati firmati da due membri del Consiglio d'Amministrazione e dal Segretario.*

Art. 22. - *Il Tesoriere esigerà le quote e pagherà i mandati, tenendo apposito registro delle riscossioni e dei pagamenti. I fondi del libretto non potranno essere prelevati che mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, e del Presidente o Direttore, unitamente al Tesoriere, i quali saranno responsabili della destinazione dei fondi prelevati e non potranno usarli a scopi diversi da quel/i votati dal Consiglio.*

Art. 23. - *Il Segretario è incaricato della contabilità della Società, dei titoli sociali e della corrispondenza; redige i verbali, tiene l'elenco dei soci, firma tutti gli atti del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione potrà votare una lieve retribuzione per il Segretario che in tal caso dovrà anche fungere da avvisatore e recarsi a domicilio dei soci a portare l'avviso di morosità, nonché quelle altre incombenze che il Consiglio d'Amministrazione fosse per affidargli.*

ADUNANZE E VOTAZIONI

Art. 24.- *Le adunanze saranno ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si terranno la prima domenica di ogni mese; le straordinarie si terranno ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo giudicherà opportuno, o dieci lo domandino.*

Art. 25.- *Le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea saranno valide dopo mezz'ora dell'apertura dell'adunanza qualunque sia il numero degli intervenuti. Non si potrà discutere oltre quanto si è portato nell'ordine del giorno che sarà pubblicato fuori della porta della Società due giorni prima.*

Art. 26. - *Il Presidente toglierà la parola a chiunque socio, che con discussioni inopportune turbasse l'ordine e compromettesse la dignità dell'adunanza o cercasse di indurre la Società ad altri scopi. Quando il Socio persistesse a parlare od offendesse l'Amministrazione o la Società, seduta stante potrà votarsi dai soci la sua esclusione dalla Società.*

Art. 27.- *Le votazioni si faranno peralzata e seduta; potranno anche farsi in modo segreto. Le nomine dovranno sempre farsi a scheda segreta.*

COOPERATIVA

Art. 28.- *Appena i fondi sociali lo permettano la Società provvederà a costituire una Cooperativa di consumo, fissando anche delle azioni e deliberando un apposito regolamento, da votarsi nei modi di legge.*

RICREATIVA

Art. 29.- *La Società non potrà assumere di spacciare ai soci bibite nei locali sociali, ma nell'occasione delle feste e durante la stagione invernale potrà permettere che altri esercenti o qualche socio fornisca ai soci le bibite che richiederanno. Il socio che si ubriacasse nei locali sociali sarà per la prima volta ammonito ed in caso di recidiva espulso dalla Società. Si procederà ogni sei mesi ad un appalto a schede segrete per la fornitura delle consumazioni e sarà data l'autorizzazione al miglior offerente, il quale dovrà versare subito alla cassa della Società la somma da lui offerta.*

Art. 30. - *La Società potrà tenere feste pubbliche da ballo, e banche di beneficenza e tutti i proventi, dedotte solo le spese, saranno devoluti alla Società. Tutti i soci saranno obbligati a contribuire al buon esito di tali feste.*

Art. 31.- *Saranno esenti dal pagamento della quota annua i soci che raggiunta l'età di 60 anni avranno pagato per 15 anni consecutivi.*

Art. 32.- *La facilitazione di cui all'art 31 viene concessa ai soci che raggiunto il limite d'età di 65 anni avranno pagato 10 quote annue consecutive.*

Art. 33.- *I soci dimessi in seguito ad impossibilità del pagamento quote per indigenza, potranno fare domanda di riammissione. Essi saranno riaccettati se la data di inizio del mancato pagamento non è anteriore al triennio dalla data di domanda a riammissione socio.*

Art. 34.- *Gli altri soci non indigenti, che fossero stati radiati per mancato pagamento quote annue, potranno essere riammessi fra i soci, dietro pagamento di una penalità che sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione.*

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente statuto non potrà essere modificato che dall'Assemblea generale e colla votazione di due terzi di soci favorevoli. Per l'esecuzione di esso l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione prenderanno opportune deliberazioni. Tutti i soci dovranno firmare il presente statuto per essere ammessi nella Società e colla loro firma riconoscono efficacia giuridica a tutti i patti in essi contenuti e danno mandato al Presidente ed al Consiglio d'Amministrazione di rappresentarli in conformità del presente statuto.

Approvato dall'Assemblea Generale il 3 aprile 1899.

Approvato di nuovo il giorno 8 dicembre 1905 come risulta dall'atto pubblico dell'8 dicembre 1905 ricevuto dal notaio Avv. Luigi Poncini.

La prima sede della nostra Società fu in un locale della vecchia scuola. Nel 1903 però, certo Emilio Avidano, offrì il terreno dove fu eretto dagli stessi soci l'attuale caseggiato e penso con grandi sacrifici, considerando le condizioni di vita in quel tempo. Questo nostro sodalizio passò periodi molto difficili. Dopo la Prima Guerra Mondiale si instaurò un regime con il quale le Società Operaie di Mutuo Soccorso non ebbero un facile rapporto. Il fascismo operò pesanti pressioni per trasformare queste Società in modo che ne permettessero un più agevole controllo.

Vennero sottratte le bandiere (la nostra, fortunatamente, fu nascosta da un socio in casa propria e tirata fuori solo alla fine della guerra) e vennero esposte come trofeo nella mostra della cosiddetta rivoluzione fascista, evidentemente queste bandiere operaie erano cariche di valore simbolico anche per i fascisti. Il passo successivo fu l'emanato del 30 dicembre 1926 con cui si deferì al Ministro dell'economia nazionale, la facoltà di sciogliere i Consigli d'Amministrazione delle Società e di affidarne la gestione a funzionari appositamente scelti dal regime. A quel punto la Società divenne la casa del fascio a tutti gli effetti.

Qualcuno si ricorda di avere svolto l'istruzione pre-militare negli stessi campi da bocce trasformati per l'occasione. Io stesso ricordo il grande ritratto del Duce che campeggiava nella sala superiore, sopra l'apparecchio radio, fornito dal regime, per divulgare i discorsi dello stesso duce, i quali discorsi era obbligo ascoltarli in piedi e col cappello in mano.

Tutto questo irritò chi stava a cuore la nostra società, tant'è che alla fine del regime, giorno di euforia, per la nostra Società si compiva un'altra tragedia, perché col ritratto del Duce e tutta la documentazione fascista, finì nel rogo acceso per l'occasione tutto l'archivio della Società stessa, danno incalcolabile, specialmente per la nostra storia locale.

La vita della nostra Società riprese in forma dopolavoristica e fu sempre indicata come punto di incontro per le varie riunioni di interesse pubblico.

La prima riunione del dopoguerra fu quella del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) testimoniata da un verbale firmato da: Avidano Domenico, Bassi Domenico, Graziano Cesare.

Il locale superiore fu subito adibito a sala da ballo ed in seguito a corsi serali di cucito, di dattilografia, a sala prove per la filodrammatica, a sede della primitiva Pro Loco. Ancora oggi è di utilità pubblica, in quanto serve come punto di incontro tra il Consiglio di Circoscrizione e il pubblico, all'ultimo martedì di ogni mese. Non avendo documentazione antecedente è doveroso, almeno, elencare i Presidenti che si sono succeduti dal 1945 in poi, essi sono:

Ferrero Giuseppe
Ferrero Giovanni
Gianotti Michele
Bersano Albino
Avidano Domenico
Graziano Secondo
Tomasone Luigi
Gaj Vincenzo
Valpreda Attilio
Borgna Carlo
Sepello Piero
Miroglio Piero
Belletti Giovanni

LA BANDIERA

Essa è simbolo della Società, viene esposta nelle ricorrenze e celebrazioni, in più accompagna, per statuto, i soci deceduti, per la durata della cerimonia funebre. Tutt'oggi la bandiera originale è al restauro, usufruendo di un fondo elargito dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte per tale scopo.

Essa è sostituita all'occorrenza da una copia fatta costruire una ventina di anni fa, in quanto l'originale si trovava in precarie condizioni, custodita in apposita bacheca.

P.S. Questa mia modesta opera vuole essere un contributo per la riuscita dei festeggiamenti in occasione del centenario, quindi l'eventuale profitto derivante da essa è devoluto alla Società Stessa.

Carlo Borgna